



Città di Molfetta

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 19 DEL 14.06.2019

E' IN VIGORE DALL 25.07.2019



REGIONE PUGLIA

CITTA'
METROPOLITANA
DI BARI

Considerazioni preliminari.....	3
Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 – Eguaglianza ed imparzialità del trattamento.....	4
Art. 3 – Efficacia ed efficienza	4
Art. 4 – Diritti e doveri degli utenti	4
Art. 5 – Tipologie di Utenza	5
Art. 6 – Dotazioni utenze domestiche, non domestiche e utenze condominiali	6
Art. 7 – Classificazione dei rifiuti	6
Art. 8 – Conferimento e raccolta deiezioni animali	7
Art. 9 – Scarico abusivo, interventi d’urgenza, ordinanze contingibili e urgenti	7
Art.10 – Scarico abusivo di rifiuti pericolosi e bonifica dei siti inquinati	8
Art. 11 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti	8
Art.12 – Vigilanza.....	8
Art. 13 – Obblighi e Divieti	9
Art. 14 – Raccolta di rifiuti recuperabili da parte di soggetti diversi dal gestore dei servizi di igiene urbana.....	11
Art. 15 - Servizio di raccolta differenziata di R.U. e assimilabili in VETRO	13
I - Utenze Domestiche.....	13
II - Utenze non domestiche (settore “Alimentare”, “Non Alimentare”, “Zona Industriale”).....	13
Art. 16 - Servizio di raccolta differenziata di R.U. e assimilabili in PLASTICA e METALLI	15
I - Utenze Domestiche.....	15
II - Utenze non domestiche (settore “Alimentare”, “Non Alimentare”, “Zona Industriale”).....	16
III - Barattolame.....	16
IV - Cellophane ed imballaggi terziari.....	17
Art. 17- Servizio di raccolta differenziata di R.U. e assimilabili in CARTA, CARTONE e TETRAPACK	18
I - Utenze Domestiche.....	18
II - Utenze non domestiche (settore “Alimentare”, “Non Alimentare”, “Zona Industriale”).....	18
Art. 18 - Servizio di raccolta differenziata di RIFIUTI ORGANICI URBANI	20
I - Utenze Domestiche.....	20
II - Utenze non domestiche (settore “Alimentare”, “Non Alimentare”, “Zona Industriale”).....	21
Art. 19 - Servizio di raccolta di RIFIUTI INDIFFERENZIATI.....	22
I - Utenze Domestiche.....	22
II - Utenze non domestiche (settore “Alimentare”, “Non Alimentare”, “Zona Industriale”).....	23
III – Servizi supplementari di raccolta di rifiuti indifferenziati	23

Art. 20 - Servizio di raccolta differenziata di ABITI USATI e CALZATURE.....	24
Art. 21 - Servizio di raccolta differenziata di BENI DUREVOLI Urbani e assimilati.....	25
Art. 22 - Servizio di raccolta differenziata dei PNEUMATICI	26
I - Utenza Non Domestica.....	26
II - Utenza Domestica	26
Art. 23 - Servizio di raccolta differenziata di rifiuti INERTI da demolizione e scavi.....	27
I - Utenza Non Domestica.....	27
II - Utenza Domestica	27
Art. 24 - Servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani PARTICOLARI e/o POTENZIALMENTE PERICOLOSI.....	28
I - Batterie comuni, al nichel-cadmio, al piombo e al mercurio	28
II - Farmaci scaduti	28
III - Cartucce Toner esaurite	28
IV - Oli minerali e filtri usati	28
V - Oli vegetali.....	28
Art. 25 - Servizio di raccolta differenziata – ALTRE UTENZE NON DESCRITTE IN PRECEDENZA.....	29
I - Servizio di raccolta differenziata – mercato settimanale.....	29
II - Servizio di raccolta differenziata – piazze e mercati	29
III - Servizio di raccolta differenziata – cimitero.....	29
IV - Servizio di raccolta differenziata – ambulanti.....	30
V - Servizio di raccolta differenziata – spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee ed eventi	30
VI - Servizio di raccolta differenziata – cantieri su aree pubbliche o private.....	31
VII - Servizio di raccolta differenziata – Locali, depositi, garage ed utenti dell’agro molfettese non serviti dalla raccolta porta a porta	31
VIII - Servizio di raccolta differenziata – Affissione manifesti, carico, scarico e trasporto merci e/o materiali	31
Art. 26 - Servizio di raccolta differenziata – Centri di Raccolta Comunali (“Isole Ecologiche”) e Nodi di Raccolta per le case sparse.....	32
I – “Centri Comunali di Raccolta” (CCR) detti anche “Isole Ecologiche”	32
II - Nodi di Raccolta per le case sparse.....	38
Art. 27 – Sanzioni	40
All. n. 1	
All. n. 2	

Premesse

L'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 demanda ai Comuni l'adozione di regolamenti che concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani stabilendo in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

Lo stesso articolo, peraltro, limita il regime di privativa comunale alla gestione dei rifiuti (urbani ed assimilati) destinati a smaltimento, consentendo quindi la raccolta differenziata di rifiuti (urbani ed assimilati) recuperabili anche a soggetti diversi dal gestore affidatario dei servizi di igiene urbana.

Il medesimo articolo, infine, stabilisce in capo ai Comuni l'obbligo di fornire alla Regione ed alle altre Autorità competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

Altre disposizioni / atti rilevanti ai fini dell'adozione del presente Regolamento Comunale sono:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22 settembre 1998, con la quale venivano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti “... speciali non pericolosi indicati al punto I, n. 1.1.1. della delibera interministeriale del 27.07.1984 ...”, dando atto che “... conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, ... dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti ...”;
- l'art. 7 della legge regionale del 30 dicembre 2011, n. 38, ove al comma 14 si stabilisce che: “*Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto: ... b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera ... , o degli impianti privati presso i quali i rifiuti singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto*”.

Il Comune di Molfetta, in considerazione di quanto sopra ed in applicazione delle norme richiamate, con il presente Regolamento disciplina la raccolta di rifiuti (urbani ed assimilati), ed in particolare di quelli recuperabili e, nello specifico, dei rifiuti primari di imballaggio, anche da parte di soggetti diversi dall'affidatario dei servizi di igiene urbana, anche al fine di:

- assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, in particolare vigilando sul possesso, in capo ai soggetti che svolgono tale attività sul territorio comunale, dei requisiti minimi necessari per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- vigilare sulle modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, in particolare verificando che dette operazioni avvengano nel rispetto della normativa e degli atti amministrativi vigenti;
- determinare con precisione le quantità di rifiuti differenziati, raccolti sul territorio comunale, e conferiti ad impianti di recupero, anche al fine di promuoverne l'effettivo recupero, di ottimizzarne le forme di conferimento, di fornire alla Regione ed alle altre Autorità competenti dati esatti sulle quantità di rifiuti prodotti e raccolti.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione del servizio di raccolta “Porta a Porta” dei rifiuti in modalità differenziata nel Comune di Molfetta e le relative procedure per il controllo sul rispetto delle norme in esso contenute.
2. Per Porta a Porta si intende la modalità di raccolta dei rifiuti urbani che si svolge senza cassonetti (o simili) disposti per strada, a disposizione del pubblico, ma con esposizione dei rifiuti prodotti da ogni utenza nelle vicinanze dell’accesso alla propria sede nei giorni prestabiliti secondo la tipologia dei rifiuti.

Art. 2 – Eguaglianza ed imparzialità del trattamento

1. Il Comune di Molfetta eroga il servizio di raccolta “Porta a Porta” dei rifiuti in modalità differenziata nel rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi garantendo, a parità di condizioni tecniche – operative e di soluzioni organizzative praticabili a costi ragionevoli – la parità di trattamento.
2. Nell’ambito di tutto il territorio comunale, a parità di condizioni, è garantita uniformità di trattamento.
3. Particolare attenzione, sarà comunque prestata, ai soggetti portatori di handicap, agli anziani, a coloro che per lingua possono avere difficoltà comunicative e a utenti appartenenti alle fasce sociali più deboli.

Art. 3 – Efficacia ed efficienza

1. Il Comune persegue l’obiettivo del progressivo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
2. Il personale comunale e quello del gestore del servizio sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, agevolandoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.
3. Il personale alle dipendenze del gestore del servizio è inoltre tenuto a trattare mezzi, strutture e attrezzature di proprietà del Comune e/o del gestore medesimo con rispetto e spirito di conservazione e manutenzione.

Art. 4 – Diritti e doveri degli utenti

1. Gli utenti hanno il dovere di seguire le regole impartite dal presente Regolamento.
2. Gli utenti hanno diritto di richiedere ed ottenere dai responsabili del servizio – che verranno individuati dal gestore ed evidenziati sul proprio sito – ogni informazione che li riguarda in merito al servizio stesso, affinché possano verificare la corretta erogazione dei servizi forniti e collaborare al miglioramento degli stessi.
3. Per tali motivi, gli utenti hanno diritto di presentare reclami e istanze, produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, ma ha altresì il dovere di segnalare fatti, situazioni, persone che violino le disposizioni di funzionamento del servizio.

4. Gli utenti sono tenuti ad identificarsi nelle proprie segnalazioni, fornendo le proprie generalità e recapito telefonico (o qualsivoglia strumento di comunicazione ritenuto idoneo, e-mail, Facebook, ecc.); le segnalazioni anonime non saranno tenute in considerazione.

Art. 5 – Tipologie di Utenza

1. Nel presente Regolamento si prevedono diverse disposizioni, suddividendo l'utenza servita dalla raccolta porta a porta, in base alla seguente classificazione:

- Utenza Domestica: si intendono le abitazioni non ad uso commerciale;
- Utenza Condominiale: si intendono tutte le utenze condominiali entro cui è possibile attuare le direttive imposte dal seguente regolamento. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite gli appositi contenitori, posizionati su suolo condominiale, previo sopralluogo da parte dei responsabili del gestore i quali valuteranno le condizioni logistiche e quindi la possibilità di posizionare i contenitori e/o di accogliere le richieste degli utenti che dovranno essere veicolate attraverso l'amministratore ove obbligatorio per legge.

La suddetta richiesta dovrà essere recapitata al gestore dall'amministratore del condominio richiedente i contenitori. Tutti i contenitori/bidoni carrellati dedicati alla raccolta devono essere esposti in condizione di normale cura ed igiene, restando a carico dell'utente/condominio affidatario la relativa pulizia periodica.

All'ingresso di ogni condominio deve essere affissa una targa contenente il nome dell'Amministratore, il numero di iscrizione e il recapito telefonico.

Nel caso in cui l'amministrazione viene eseguita da un residente, il nominativo dello stesso deve essere indicato sulla targa secondo le modalità sopra descritte.

- Utenza Non Domestica settore non alimentare: si intendono tutte le attività commerciali all'interno delle quali non è prevista alcun'attività di preparazione e somministrazione di generi alimentari; Tutti i contenitori/bidoni carrellati dedicati alla raccolta devono essere esposti in condizione di normale cura ed igiene, restando a carico dell'utente/condominio affidatario la relativa pulizia periodica.
- Utenza Non Domestica settore alimentare: si intendono tutte le attività commerciali all'interno delle quali sono previste attività di preparazione e/o somministrazione e/o vendita di generi alimentari. Tutti i contenitori/bidoni carrellati dedicati alla raccolta devono essere esposti in condizione di normale cura ed igiene, restando a carico dell'utente/condominio affidatario la relativa pulizia periodica.
- Utenza Non Domestica Zona Industriale: si intendono tutte le utenze rientranti nella zona industriale del Comune di Molfetta (ASI e PIP). Tutti i contenitori/bidoni carrellati dedicati alla raccolta devono essere esposti in condizione di normale cura ed igiene, restando a carico dell'utente/condominio affidatario la relativa pulizia periodica.

2. Le modalità di erogazione del servizio nei confronti di utenze, definite "particolari", non rientranti nella suddivisione che precede, verranno valutate caso per caso (ad es.: utenze "non servite").

3. I responsabili del gestore sono incaricati di riconoscere, identificare e classificare l'utenza nelle diverse tipologie previste dal presente regolamento nonché di assumere le necessarie determinazioni per organizzare il servizio a favore delle "utenze particolari".

Art. 6 – Dotazioni utenze domestiche, non domestiche e utenze condominiali

1. Le dotazioni fornite a ciascun'utenza domestica, non domestica e condominiale, saranno definite in occasione del sopralluogo dei responsabili A.S.M. S.r.l., i quali provvederanno alla valutazione della quantità dei rifiuti prodotti e forniranno idonei contenitori atti ad una corretta raccolta differenziata. Tutti i contenitori devono essere consegnati, custoditi in aree private ed esposti su suolo pubblico secondo gli orari ed i giorni previsti dal calendario di raccolta.

Art. 7 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate di seguito, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 152/2006.

Sono rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - I. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - II. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - III. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - IV. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - V. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come potenzialmente pericolosi secondo l'elenco CER 2002 e s.m.i.;
 - VI. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - VII. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.lgs. n 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
- c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
- d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

- e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alla precedente classificazione;

Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti che presentano una o più delle caratteristiche di pericolosità di cui all'Allegato "I" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8 – Conferimento e raccolta deiezioni animali

1. A garanzia dell'igiene e tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori dei rifiuti urbani o in appositi contenitori dislocati nel Comune di Molfetta.
2. Al fine di prevenire situazioni di degrado, si raccomanda di diluire le urine dei propri cani mediante l'utilizzo di acqua.

Art. 9 – Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili e urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed alla rimozione, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla rimozione e al corretto smaltimento.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, è disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti

del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblica ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Comune può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi dei propri uffici tecnici e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Comune, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art.10 – Scarico abusivo di rifiuti pericolosi e bonifica dei siti inquinati

1. Le norme di cui all'art. 9 si applicano anche ai rifiuti pericolosi.
2. Nel caso vengano riconosciuti pericoli imminenti per le persone, l'ambiente, gli animali o le cose, il Comune potrà disporre interventi di emergenza.
3. L'eventuale bonifica del sito, ove contaminato, dovrà seguire il dettato dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 11 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato oltre che dagli organi di vigilanza anche dagli Ispettori Ambientali all'uopo incaricati dal Gestore del servizio che provvede ad informare gli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Art.12 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a personale delle Unità Sanitarie Locali e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. L'attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.
3. Gli utenti hanno comunque la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 13 – Obblighi e Divieti

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma di legge e da quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento è vietato:
 - a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, le spiagge, nonché i cigli delle strade;
 - b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
 - d) la combustione illecita dei rifiuti o dei residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - e) introdurre rifiuti all'interno di caditoie stradali e/o pozzetti;
 - f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
 - g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - h) conferire rifiuti recuperabili (ad esempio: inerti) ovvero potenzialmente pericolosi (ad esempio: barattoli di vernice, solventi, ecc.) con i rifiuti indifferenziati ovvero mescolati a rifiuti urbani recuperabili (ad esempio: imballaggi, frazione organica);
 - i) conferire materiali difforni da quelli individuati nel materiale informativo distribuito dal gestore, o comunque sul cui conferimento il gestore, anche consultato nelle vie brevi, si è espresso favorevolmente;
 - j) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori (mastelli o carrellati/cassonetti assegnati in uso a condomini/utenze commerciali); tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
 - k) l'abbandono di rifiuti, anche se contenuti all'interno di apposito involucro, su suolo pubblico o privato ed in particolare nelle vicinanze di contenitori (mastelli o carrellati/cassonetti assegnati in uso a condomini/utenze commerciali), di cestini gettacarte o di altro elemento di arredo urbano;
 - l) immettere nei contenitori residui liquidi;
 - m) introdurre materiali accesi o incandescenti;
 - n) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non è espressamente autorizzato;

- o) l'uso di sacchetti non semi-trasparenti;
 - p) l'introduzione di materiale non conforme rispetto alla frazione conferita;
 - q) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
 - r) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - s) l'esposizione dei contenitori in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Situazioni particolari, nelle quali ciò risultasse di non agevole esecuzione, dovranno essere portate a conoscenza del gestore, al fine di individuare la miglior soluzione possibile.
3. È inoltre fatto obbligo:
- a) a quanti, in violazione del presente regolamento, dovessero esporre i propri rifiuti in sacchetti a perdere, di provvedere alla rimozione dei rifiuti che dovessero uscire dagli stessi in caso di rottura accidentale, nonché alla pulizia dell'area imbrattata da tali rifiuti;
 - b) di conferire i propri rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e comunque nel modo più adeguato a prevenirne la dispersione ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
 - c) di conferire separatamente le diverse frazioni dei rifiuti nei giorni stabiliti per ciascuna di esse e negli orari prefissati;
 - d) di conferire i propri rifiuti in sacchi a perdere, sempre ben chiusi, da collocare all'interno di contenitori rigidi (mastelli o carrellati/cassonetti assegnati in uso a condomini/utenze commerciali), in modo da non attirare animali (che potrebbero danneggiare gli involucri e disperderne il contenuto) e per facilitare la raccolta agli operatori. Fa eccezione la raccolta della plastica e metalli, che viene effettuata con conferimento in sacchi a perdere;
 - e) di esporre i propri rifiuti, per quanto possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione. I sacchi devono comunque essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
 - f) di ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli). Eventuali quantità eccedenti dovranno essere conferite ad un Centro Comunale di Raccolta (CCR);
 - g) di custodire i contenitori per la raccolta su suolo privato ed esporli secondo giorni e modalità descritte dal gestore;
 - h) di custodire i contenitori (mastelli o carrellati/cassonetti assegnati in uso a condomini/utenze commerciali) su suolo privato. In alternativa l'utente può richiedere che gli venga affidata in concessione una porzione di suolo pubblico, che egli provvederà a recintare ed a mascherare opportunamente, in modo tale da ridurre l'impatto visivo;
 - i) di segnalare agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - j) ai proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque ne sia la destinazione, di mantenerli costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

Art. 14 – Raccolta di rifiuti recuperabili da parte di soggetti diversi dal gestore dei servizi di igiene urbana

1. La deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22 settembre 1998 dichiara “assimilati ai rifiuti urbani” i rifiuti “... speciali non pericolosi indicati al punto 1, n. 1.1.1. della delibera interministeriale del 27.07.1984 ...”, dando atto che “... conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, ... dichiarati assimilati, restano nell’ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti ...”.
2. L’art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 demanda ai Comuni l’adozione di regolamenti che concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani stabilendo in particolare:
 - le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
3. Il Comune di Molfetta, in applicazione delle norme richiamate, con il presente Regolamento disciplina la raccolta di rifiuti (urbani ed assimilati) recuperabili, ed in particolare dei rifiuti primari di imballaggio, da parte di soggetti diversi dall’affidatario dei servizi di igiene urbana, anche al fine di:
 - assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, in particolare vigilando sul possesso, in capo ai soggetti che svolgono tale attività sul territorio comunale, dei requisiti minimi necessari per l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali;
 - vigilare sulle modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto, in particolare verificando che dette operazioni avvengano nel rispetto della normativa e degli atti amministrativi vigenti;
 - determinare con precisione le quantità di rifiuti differenziati, raccolti sul territorio comunale, e conferiti ad impianti di recupero, anche al fine di promuoverne l’effettivo recupero, di ottimizzarne le forme di conferimento, di fornire alla Regione ed alle altre Autorità competenti dati esatti sulle quantità di rifiuti prodotti e raccolti.
4. Atteso che dalla deliberata assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali (e precisamente di quelli “non pericolosi” di cui al punto 1, n. 1.1.1. della citata delibera interministeriale del 27.07.1984) discende che la raccolta ed il trasporto degli stessi sono consentiti solo a soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 1 (Gestione di rifiuti urbani ed assimilati), con il presente Regolamento si stabilisce quanto segue.

A) Obblighi dei produttori di rifiuti.

I produttori di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 settembre 1998, che intendano conferire rifiuti assimilati a soggetti diversi dal gestore dei servizi di igiene urbana dovranno:

- a) comunicare tale volontà al Comune di Molfetta ed al gestore dei servizi di igiene urbana, compilando la scheda di cui all'Allegato n. 1 al presente Regolamento, intesa ad acquisire le informazioni essenziali su quantità e tipologie dei rifiuti assimilati, che si prevede di affidare in gestione a soggetto terzo rispetto al gestore anzi citato;
- b) attenersi alle comunicazioni periodiche previste dal citato Allegato 1, intese a monitorare la produzione dei rifiuti in questione ed il relativo avvio ad effettivo recupero;
- c) astenersi dall'utilizzare contenitori ricevuti in dotazione dal gestore dei servizi di igiene urbana per il conferimento di rifiuti destinati a soggetti terzi;
- d) rendere tracciabili tutti i prelievi di rifiuti effettuati presso le rispettive aziende mediante trasmissione a cadenza mensile di copia della "IV copia" dei FIR, al fine della esatta quantificazione dei rifiuti effettivamente avviati a recupero e dell'individuazione dell'impianto presso il quale tale recupero è stato effettuato.

B) Obblighi dei trasportatori.

I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti assimilati prodotti sul territorio comunale, dovranno osservare la procedura di seguito descritta:

- a) iscriversi all'Anagrafe dei Trasportatori Ambientali, all'uopo istituita, che verrà tenuta ed aggiornata dal gestore dei servizi di igiene urbana. Potranno iscriversi all'Anagrafe i soggetti già iscritti alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, purché quest'ultima iscrizione sia in corso di validità. Il mancato possesso di tale iscrizione ovvero la decadenza della stessa è motivo di cancellazione dall'Anagrafe;
 - b) sottoscrivere uno specifico contratto con ciascuno dei soggetti presso i quali viene svolta la raccolta di rifiuti recuperabili. Per ciascun contratto, inoltre, dovrà essere depositata presso il gestore dei rifiuti una scheda riepilogativa, il cui modello è riportato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, contenente i dati necessari alla verifica delle quantità di rifiuti raccolte e del relativo avvio ad effettivo recupero;
 - c) astenersi dal prelevare rifiuti dai contenitori di proprietà del gestore dei servizi di igiene urbana, anche se dati in utilizzo a soggetti con i quali si è stipulato un contratto di prelievo di rifiuti;
 - d) sottostare ai controlli che verranno svolti dalla Polizia Locale ovvero da altre Autorità preposte al controllo sulla regolarità delle attività svolte (ad esempio: corretta e completa emissione di formulari; mancato utilizzo di attrezzature fornite dal gestore al produttore di rifiuti, ecc.).
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento determinerà l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ovvero di quelle che, con riferimento alla regolamentazione locale, vengono stabilite con il presente Regolamento.

Art. 15 - Servizio di raccolta differenziata di R.U. e assimilabili in VETRO

Sez. I - Utenze Domestiche

1. L'utenza è obbligata al conferimento dei rifiuti in vetro tramite apposito mastello multifunzione da 35 litri codificato e correlato univocamente all'intestatario TARI, in modo da consentire l'identificazione del proprietario, da parte degli operatori del gestore.
2. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno di un sacco inserito nell'apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e salvaguardare l'igiene e la sicurezza urbana.
3. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario entro la fascia oraria indicata dal gestore; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
4. È consentito il conferimento di contenitori in vetro (bottiglie, vasi, barattoli, flaconi, ecc.), preferibilmente all'interno di un sacchetto semitrasparente, opportunamente svuotati del contenuto liquido o solido, evitando, per quanto possibile, la rottura dei contenitori stessi.
5. I rifiuti di vetro diversi dagli imballaggi (specchi, cristalli, lastre da infissi, scarti di vetreria, parabrezza di autoveicoli, ecc.) e/o di dimensioni tali da non poter essere conferiti all'interno del mastello da 35 litri, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) o smaltiti tramite il servizio di raccolta ingombranti secondo la procedura definita dal gestore.
6. I rifiuti in ceramica devono essere conferiti con i rifiuti indifferenziati oppure, con gli inerti, presso i Centri di Raccolta Comunali ("isole ecologiche").
7. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, sono obbligati al conferimento dei rifiuti in vetro utilizzando l'apposito/i contenitore/i di colore blu, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

Sez. II - Utenze non domestiche (settore "Alimentare", "Non Alimentare", "Zona Industriale")

1. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite apposito/i contenitore/i di colore blu o mastello da 35 litri/carrellato/cassonetto, il quale sarà posizionato su suolo privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

2. È consentito il conferimento di contenitori in vetro (bottiglie, vasi, barattoli, flaconi, ecc.), opportunamente svuotati del contenuto liquido o solido, andando a salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità del rifiuto stesso.
3. I rifiuti di vetro diversi dagli imballaggi (specchi, cristalli, lastre da infissi, scarti di vetreria, parabrezza di autoveicoli, ecc.) e/o di dimensioni tali da non poter essere conferiti all'interno del contenitore, potranno essere smaltiti tramite il servizio di raccolta straordinario previo accordo con il gestore.
4. I rifiuti in ceramica devono essere conferiti con i rifiuti indifferenziati oppure, con gli inerti, presso i Centri Comunali di Raccolta ("isole ecologiche").
5. Presso le della Zona Industriale potranno conferire, per ogni ritiro, una quantità di rifiuti corrispondente ad un volume massimo di 2 cassonetti del volume di 660 lt. Ciascuno. Eventuali quantità eccedenti potranno essere conferite ai CCR.

Art. 16 - Servizio di raccolta differenziata di R.U. e assimilabili in PLASTICA e METALLI

Sez. I - Utenze Domestiche

1. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite apposite buste semitrasparenti di colore giallo, fornite dal gestore ogni 50 settimane (scadenza variabile a seconda della zona di appartenenza). In alternativa l'utenza è autorizzata al conferimento tramite qualsivoglia sacchetto purché semitrasparente, in maniera tale da favorire le operazioni di ordinario controllo da parte degli operatori.
2. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario entro la fascia oraria determinata a seconda della zona di appartenenza; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
3. È consentito il conferimento di imballaggi in plastica e metalli (bottiglie, vasi, flaconi, vaschette, contenitori e recipienti vari in plastica per liquidi e alimenti, fogli di imballaggio, buste, sacchi e sacchetti in plastica per il trasporto e l'imballaggio, lattine di alluminio per bevande, vassoi, vaschette e pellicole di alluminio per alimenti, tubetti e bombolette di alluminio per saponi e cosmetici, tappi a corona in metallo, scatolette in acciaio per alimenti umani ed animali, ecc.) purché non contengano evidenti tracce del contenuto (solidi e/o liquidi).
4. I rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi (es. oggetti di arredo, infissi, tubazioni, canaline componenti di autoveicoli ed elettrodomestici, giocattoli e accessori domestici, ecc.) o particolarmente voluminosi (cassette per il trasporto di bottiglie o altri prodotti), purché recuperabili, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) o conferiti tramite il servizio di raccolta ingombranti secondo la procedura definita dal gestore. I rifiuti non recuperabili dovranno essere associati ai rifiuti indifferenziati, e conferiti nel giorno di ritiro dei medesimi.
5. I rifiuti in metallo diversi dai contenitori per liquidi e solidi (parti di infissi, lamiere, ecc.) o di dimensioni tali da non poter essere conferiti all'interno degli appositi sacchetti, dovranno essere conferiti dall'utente presso i centri di raccolta dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) o smaltiti tramite il servizio di raccolta ingombranti secondo la procedura definita dal gestore.
6. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, sono obbligati al conferimento dei rifiuti in plastica/metalli utilizzando l'apposito/i contenitore/i di colore giallo, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

Sez. II - Utenze non domestiche (settore “Alimentare”, “Non Alimentare”, “Zona Industriale”)

1. L’utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite apposito/i contenitore/i di colore giallo o attraverso sacchetti in plastica semitrasparenti, da posizionare su suolo privato e spostato all’esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all’utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l’accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
2. È consentito il conferimento di imballaggi in plastica e metalli (bottiglie, vasi, flaconi, vaschette, contenitori e recipienti vari in plastica per liquidi e alimenti, fogli di imballaggio, buste, sacchi e sacchetti in plastica per il trasporto e l’imballaggio, lattine di alluminio per bevande, vassoi, vaschette e pellicole di alluminio per alimenti, tubetti e bombolette di alluminio per saponi e cosmetici, tappi a corona in metallo, scatolette in acciaio per alimenti umani ed animali, ecc.).
3. I rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi (es. oggetti di arredo, infissi, tubazioni, canaline componenti di autoveicoli ed elettrodomestici, accessori domestici, ecc.) o particolarmente voluminosi (cassette per il trasporto di bottiglie o altri prodotti) potranno essere conferiti presso i centri di raccolta dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) o smaltiti tramite il servizio di raccolta ingombranti secondo la procedura definita dal gestore.
4. I rifiuti in metallo diversi dai contenitori per liquidi e solidi (parti di infissi, lamiere, ecc.) o di dimensioni tali da non poter essere conferiti all’interno degli appositi sacchetti, dovranno essere conferiti dall’utente presso i centri di raccolta dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I) o smaltiti tramite il servizio di raccolta straordinario secondo la procedura definita dal gestore.
5. La quantità massima prelevabile da ciascuna utenza per ogni singolo ritiro sarà sino ad un massimo volumetrico di:
 - i. n. 1 contenitore della capacità di 1.100 litri (o equivalente) per le utenze non domestiche del settore “Non alimentare” e del settore “Alimentare”;
 - ii. n. 3 contenitori della capacità di 1.100 litri (o equivalenti) per le utenze non domestiche del settore “Zona Industriale”.

Sez. III - Barattolame

- a) Le utenze produttrici di rifiuti assimilabili a contenitori in metallo (lattine e/o barattoli) avente una produzione di almeno 240 litri/settimana, potranno segnalare al gestore la necessità di godere di una raccolta straordinaria del predetto rifiuto.
- b) Il gestore, previo sopralluogo, provvederà alla consegna di contenitori atti allo stoccaggio del rifiuto nella quantità ritenuta sufficiente.

- c) Le modalità di raccolta e la frequenza di svuotamento saranno definite secondo le disposizioni definite dal gestore.

Sez. IV - Cellophane ed imballaggi terziari

1. Le utenze produttrici di cospicue quantità di cellophane e/o imballaggi terziari, potranno richiedere al gestore una raccolta straordinaria del predetto rifiuto.

Art. 17- Servizio di raccolta differenziata di R.U. e assimilabili in CARTA, CARTONE e TETRAPAK

Sez. I - Utenze Domestiche

1. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite apposito mastello multifunzione da 35 litri codificato e correlato univocamente all'intestatario TARI, in modo da consentire l'identificazione del proprietario, da parte degli operatori del gestore.
2. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno di un sacco semi-trasparente inserito nell'apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e salvaguardare l'igiene e la sicurezza urbana.
3. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario entro la fascia oraria determinata a seconda della zona di appartenenza; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
4. È consentito il conferimento di rifiuti domestici di carta e cartoncino (quotidiani, opuscoli, giornali e riviste, carta stampata in genere e buste da lettera, sacchetti di carta e cartoncino, contenitori di cartoncino e cartone per alimenti, bevande o beni di consumo, piccoli imballaggi, ecc.) e tetrapak svuotati del contenuto liquido o solido, non insudiciati.
5. Quantità eccedenti potranno essere conferiti presso i centri di raccolta dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I).
6. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, sono obbligati al conferimento dei rifiuti in vetro utilizzando l'apposito contenitore di colore bianco, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

Sez. II - Utenze non domestiche (settore "Alimentare", "Non Alimentare", "Zona Industriale")

1. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite apposito/i contenitore/i di colore bianco o mastello da 35 litri/carrellato/cassonetto, il quale sarà posizionato su suolo privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
2. È consentito il conferimento di rifiuti domestici di carta e cartoncino (quotidiani, opuscoli, giornali e riviste, carta stampata in genere e buste da lettera, sacchetti di carta e cartoncino,

contenitori di cartoncino e cartone per alimenti, bevande o beni di consumo, piccoli imballaggi, ecc.) e tetrapak svuotati del contenuto liquido o solido, non insudiciati.

3. Gli scatoloni in cartone dovranno essere smaltiti secondo gli orari ed i giorni di raccolta previsti, andando a depositare il rifiuto opportunamente piegato e legato su suolo pubblico.
4. È consentito l'accumulo ordinato degli imballaggi attraverso lo smontaggio e lo schiacciamento delle scatole con successivo impilamento in appositi cestelli mobili aperti su due lati o comunque tali da consentire il rapido e sicuro prelievo da parte degli addetti alla raccolta.
5. Scatole e scatoloni in cartone dovranno essere accuratamente separati da oggetti e materiali estranei quali fogli e buste di plastica, inserti, tasselli e pannelli di polistirolo, telai in legno o altro materiale da imballaggio.



Art. 18 - Servizio di raccolta differenziata di RIFIUTI ORGANICI URBANI

Sez. I - Utenze Domestiche

1. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione organica tramite apposito mastello marrone da 25 litri codificato e correlato univocamente all'intestatario TARI, in modo da consentire l'identificazione del proprietario, da parte degli operatori del gestore.
2. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno di un sacco semi-trasparente, preferibilmente compostabile, inserito nell'apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e salvaguardare l'igiene e la sicurezza urbana.
3. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario entro la fascia oraria determinata a seconda della zona di appartenenza; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
4. È consentito il conferimento di rifiuti organici putrescibili (scarti della preparazione di prodotti alimentari, rifiuti animali, vegetali, partite deteriorate di prodotti ortofrutticoli, ecc.) privi di liquidi, imballaggi di qualsiasi natura e materiali estranei. Sono esclusi i rifiuti post-pasto prevalentemente liquidi (resti di minestre, sughi, brodo, creme, ecc.) e i rifiuti vegetali voluminosi (vedi appresso).
5. Quantità eccedenti potranno essere conferiti presso i centri di raccolta dislocati in città (vedi isole ecologiche - Art. 26 comma I).
6. I rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi private e pubbliche, quando particolarmente voluminosi (residui di potature di siepi e alberi), dovranno essere accumulati a parte, sistemati in fasci ovvero sacchi e conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta dislocati in città (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I) sino alla quantità massima accettabile dal CCR. Quantità eccedenti potranno essere conferiti presso la stazione di trasbordo del gestore sita in C. da Coda di Volpe, eventualmente previo pagamento di un corrispettivo.
7. I rifiuti vegetali costituiti da manto erboso dismesso, derivanti dalla estirpazione di colture o, comunque, misti a considerevoli quantità di terreno dovranno essere smaltiti tramite il servizio di raccolta straordinaria secondo le modalità previste dal gestore.
8. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, sono obbligati al conferimento dei rifiuti in vetro utilizzando l'apposito/i contenitore/idi colore marrone, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.

Sez. II - UtENZE non domestiche (settore “Alimentare”, “Non Alimentare”, “Zona Industriale”)

1. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite apposito/i contenitore/i di colore marrone o mastello da 25 litri/carrellato/cassonetto, il quale sarà posizionato su suolo privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
2. È consentito il conferimento di rifiuti organici putrescibili (scarti da preparazione e vendita di prodotti alimentari, rifiuti vegetali, partite deteriorate di prodotti ortofrutticoli, ecc.) privi di liquidi, imballaggi di qualsiasi natura e materiali estranei. Sono esclusi i rifiuti post-pasto prevalentemente liquidi (resti di minestre, sughi, brodo, creme, ecc.) e i rifiuti vegetali voluminosi ed i rifiuti di scarto di origine animale per i quali sono obbligatoriamente previste specifiche procedure dalla normativa in materia di scarti non idonei al consumo umano.
3. Alle utenze della “Zona Industriale” è consentito il conferimento di rifiuti organici putrescibili nella quantità massima corrispondente ad un ingombro volumetrico di 2.000 lt. Quantità eccedenti potranno essere ritirate, a titolo oneroso, dal gestore.
4. I rifiuti derivanti dalla manutenzione delle aree verdi private e pubbliche, quando particolarmente voluminosi (residui di potature di siepi e alberi), dovranno essere accumulati a parte, sistemati in fasci ovvero sacchi e conferiti presso i Centri Comunali di Raccolta dislocati in città (vedi “Isole ecologiche” - Art. 26 comma I) sino alla quantità massima accettabile dal CCR. Quantità eccedenti potranno essere conferite presso la stazione di trasbordo del gestore sita in C.da Coda di Volpe, eventualmente previo il pagamento di un corrispettivo economico.
5. I rifiuti vegetali costituiti da manto erboso dismesso, derivanti dalla estirpazione di colture o, comunque, misti a considerevoli quantità di terreno dovranno essere smaltiti tramite il servizio di raccolta straordinaria secondo le modalità previste dal gestore.

Art. 19 - Servizio di raccolta di RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Sez. I - Utenze Domestiche

1. L'utenza è obbligata al conferimento della frazione tramite apposito mastello blu da 35 litri codificato e correlato univocamente all'intestatario TARI, in modo da consentire l'identificazione del proprietario, da parte degli operatori del gestore.
2. Il rifiuto dovrà essere contenuto all'interno di un sacco semi-trasparente inserito nell'apposito mastello di riferimento, in modo tale da facilitare le operazioni di raccolta da parte degli operatori e l'igiene e la sicurezza urbana.
3. Il conferimento deve avvenire nel giorno previsto dal calendario entro la fascia oraria determinata a seconda della zona di appartenenza; tutte le informazioni sono reperibili attraverso il sito del gestore.
4. È consentito il conferimento di rifiuti multi materiale non avviabili a recupero che, se mescolati ai rifiuti differenziati, ne comprometterebbero il riciclo (nastro adesivo, penne, carta carbone, carta oleata, carta plastificata, sottovasi, mozziconi di sigaretta spenti, cassette audio e video, floppy disk, cd, pannolini ed assorbenti igienici, cosmetici, cerotti, ecc.).
5. **È fatto tassativo divieto di conferire rifiuti riciclabili all'interno di tale frazione**
6. Le utenze (sia singole che condominiali: vedi oltre) che hanno necessità di un servizio supplementare per il ritiro rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni, possono usufruire di ulteriori giorni di raccolta, secondo quanto indicato dal gestore.
7. In particolare vi sarà una giornata di calendario riservata al conferimento della frazione secco indifferenziato ove sarà possibile conferire unitamente pannolini e pannoloni, ed ulteriori giornate di raccolta ove sarà possibile conferire esclusivamente pannolini e pannoloni. Eventuali rifiuti medici pericolosi dovranno essere smaltiti tramite i Centri Comunali di Raccolta presenti in città (vedi "Isole ecologiche").
8. Gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, sono obbligati al conferimento dei rifiuti in vetro utilizzando l'apposito/i contenitore/idi colore grigio/nero, il quale sarà posizionato su suolo condominiale e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utenza dal gestore, per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso alle aree condominiali degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
9. Qualora gli utenti che fanno parte di un condominio servito per mezzo di contenitori carrellati, debbano fruire del servizio di ritiro dei pannolini /pannoloni, dovranno utilizzare il mastello blu, della capacità di 35 lt., come le utenze domestiche singole.

Sez. II - Utente non domestiche (settore "Alimentare", "Non Alimentare", "Zona Industriale")

1. L'utente è obbligata al conferimento della frazione tramite apposito/i contenitore/i di colore grigio/nero o mastello da 35 litri/carrellato/cassonetto, il quale sarà posizionato su suolo privato e spostato all'esterno, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate all'utente dal gestore per il tempo strettamente necessario al prelievo o allo svuotamento. In alternativa e purché non sussistano impedimenti di natura tecnica, potranno essere concordate con il gestore modalità di prelievo o svuotamento dei contenitori che prevedano l'accesso ad aree private degli operatori e/o dei mezzi di raccolta.
2. È consentito il conferimento di rifiuti multi materiale non avviabili a recupero che, se mescolati ai rifiuti differenziati, ne comprometterebbero il riciclo (nastro adesivo, penne carta carbone, carta oleata, carta plastificata, sottovasi, mozziconi di sigaretta spenti, cassette audio e video, floppy disk, cd, pannolini ed assorbenti igienici, cosmetici, cerotti, ecc.).
3. **È fatto divieto tassativo di conferire rifiuti riciclabili all'interno di tale frazione**
4. Per le utenze non domestiche il conferimento di rifiuti costituiti da scarti di lavorazione, classificati "rifiuti speciali non pericolosi", sarà consentito nella misura massima di Kg 100, e comunque non superiore a 1.100 litri per ogni giorno di conferimento. Il ritiro di quantitativi eccedenti dovranno essere concordati con il gestore e ritirati previo pagamento di un corrispettivo. I rifiuti provenienti da superfici non tassate (ad es. cantieri) dovranno essere conferiti a pagamento, con copertura dei costi di gestione.

Sez. III – Servizi supplementari di raccolta di rifiuti indifferenziati

1. In caso se ne manifesti l'esigenza, il gestore dovrà organizzare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, servizi supplementari di raccolta di rifiuti indifferenziati.

Art. 20 - Servizio di raccolta differenziata di ABITI USATI e CALZATURE

1. Negli appositi raccoglitori stradali per la raccolta dei rifiuti tessili e di calzature usate è consentita l'immissione di rifiuti di origine domestica di tessuto e cuoio (abiti dismessi, tendaggi, calzature, rivestimenti in tessuto e cuoio in genere), non insudiciati, privi di imballaggi e parti metalliche o plastiche asportabili, senza limiti di orario.
2. Nel caso che il contenitore stradale posto al servizio della propria zona sia colmo, l'utente dovrà recarsi presso un altro contenitore ancora capiente ovvero presso un Centro Comunale di Raccolta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I).



Art. 21 - Servizio di raccolta differenziata di BENI DUREVOLI Urbani e assimilati

1. I rifiuti ingombranti ed i beni durevoli dismessi di origine domestica o derivanti da attività industriali o artigianali assimilati ai rifiuti urbani (elettrodomestici, suppellettili, pezzi di arredo, imballaggi in legno ingombranti, ecc.) potranno essere conferiti su appuntamento all'apposito servizio di raccolta previa richiesta, anche telefonica, dell'interessato.
2. Il numero massimo di pezzi, diversi da frigoriferi, prelevabili gratuitamente presso l'utenza è fissato in n° 5 (cinque) unità, per un peso massimo complessivo di Kg. 125; il ritiro dei rifiuti avverrà presso l'abitazione dell'utente (piano stradale ovvero marciapiede antistante l'abitazione o l'esercizio commerciale) nel giorno e nell'ora concordato con il personale del gestore. Il servizio non comprende le operazioni di movimentazione dei rifiuti dall'interno all'esterno dei locali di proprietà del produttore.
3. Nel caso in cui a richiedere il servizio di prelievo dei beni durevoli dismessi siano soggetti disabili o anziani, il ritiro, gratuito nei limiti di quantità o natura specificati al punto precedente, potrà avvenire direttamente presso l'abitazione, previa richiesta inoltrata all'azienda.
4. I rifiuti ingombranti che dovessero presentare dimensioni non compatibili con il trasporto dovranno essere smontati e comunque ridotti di volume a cura del produttore prima del prelievo. In alternativa, potrà essere richiesto al gestore un servizio di prelievo specifico, a titolo oneroso per l'utente.

Art. 22 - Servizio di raccolta differenziata dei PNEUMATICI

Sez. I - Utenza Non Domestica

1. L'utenza produttrice di pneumatici dismessi dovrà essere convenzionata con Società specializzate al ritiro ed all'invio a recupero secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Sez. II - Utenza Domestica

1. L'utenza potrà conferire, sino ad un numero massimo di n°4 (quattro) pneumatici, presso i Centri Comunali di Raccolta presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I).



Art. 23 - Servizio di raccolta differenziata di rifiuti INERTI da demolizione e scavi

Sez. I - Utente Non Domestica

1. L'utente produttrice di rifiuti inerti dovrà provvedere allo smaltimento dei suddetti rifiuti attraverso aziende specializzate nel recupero e nello smaltimento degli stessi.

Sez. II - Utente Domestica

1. L'utente potrà conferire il rifiuto presso i Centri Comunali di Raccolta dislocati nel Comune di Molfetta (vedi "Isole Ecologiche" - Art. 26 comma I) sino ad un numero massimo di n°5 (cinque) contenitori del volume massimo di 30 litri e comunque un peso totale di rifiuti non superiore a 100 kg.



Art. 24 - Servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani PARTICOLARI e/o POTENZIALMENTE PERICOLOSI

Sez. I - Batterie comuni, al nichel-cadmio, al piombo e al mercurio

1. È vietata l'immissione di batterie di qualsiasi genere nei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
2. Le batterie esaurite comuni, al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio dovranno essere conferite presso i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o in alternativa presso i Centri Comunali di Raccolta presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I) in cui saranno disponibili appositi contenitori.

Sez. II - Farmaci scaduti

1. È vietata l'immissione di medicinali nei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
2. I farmaci dovranno essere conferiti presso le farmacie o in alternativa presso i "Centri Comunale di Raccolta" dislocati nel Comune di Molfetta (vedi "Isole Ecologiche" - Art. 26 comma I) in cui saranno disponibili appositi contenitori.

Sez. III - Cartucce Toner esaurite

1. Le cartucce esaurite dei Toner possono essere conferite, per un numero massimo di 5 pezzi, presso i "Centri Comunali di Raccolta" dislocati nel Comune di Molfetta (vedi "Isole Ecologiche" - Art. 26 comma I), in cui saranno disponibili appositi contenitori.

Sez. IV - Oli minerali e filtri usati

1. È vietata l'immissione di oli e filtri esausti derivanti dalla piccola manutenzione delle automobili eseguita da singoli cittadini nei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
2. I predetti rifiuti dovranno essere conferiti, in appositi contenitori, presso i "Centri Comunali di Raccolta" presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I), in quantità non superiore a 5kg di Olio e a n°1 (uno) filtro di olio esausto per singolo conferimento.

Sez. V - Oli vegetali

1. È vietata l'immissione di oli vegetali derivanti dalla produzione domestica, nei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.
2. I predetti rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori dislocati in Città (secondo le modalità ivi descritte in appositi pannelli esplicativi) o in alternativa presso i centri di raccolta presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche" - Art. 26 comma I).

Art. 25 - Servizio di raccolta differenziata – ALTRE UTENZE NON DESCRITTE IN PRECEDENZA

Sez. I - Servizio di raccolta differenziata - mercato settimanale

1. Le utenze assegnatarie di postazioni di vendita presso il mercato settimanale, alla fine dell'attività, dovranno provvedere alla pulizia dell'area di pertinenza differenziando ordinatamente, per tipologia:
 - a) la carta in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - b) gli imballaggi in plastica in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - c) il Cartone deve essere adeguatamente piegato ed impilato;
 - d) gli scarti di frutta e verdura dovranno essere conferiti all'interno di appositi contenitori posizionati dal gestore, eventuali quantità eccedenti dovranno essere conferite all'interno di contenitori in cartone ovvero cassette in plastica/legno davanti agli stessi.
2. Al termine delle attività di vendita, e comunque entro i limiti di orario stabiliti, i rifiuti dovranno essere depositati dal produttore, adeguatamente selezionati e accumulati, sulla pavimentazione stradale, in corrispondenza dell'area di vendita assegnata.

Sez. II - Servizio di raccolta differenziata – piazze e mercati

1. Le utenze assegnatarie di postazioni di vendita presso piazze e mercati, dovranno provvedere alla pulizia dell'area di pertinenza differenziando ordinatamente, per tipologia:
 - a) la carta in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - b) gli imballaggi in plastica in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - c) il Cartone deve essere adeguatamente piegato ed impilato;
 - d) gli scarti di frutta e verdura dovranno essere conferiti all'interno di appositi contenitori posizionati dal gestore, eventuali quantità eccedenti dovranno essere conferite all'interno di contenitori in cartone ovvero cassette in plastica/legno davanti agli stessi.
2. Al termine delle attività di vendita e, comunque, entro i limiti di orario stabiliti, i rifiuti, adeguatamente selezionati e accumulati, dovranno essere depositati dal produttore sulla pavimentazione stradale, in corrispondenza dell'area di vendita assegnata.

Sez. III - Servizio di raccolta differenziata – cimitero

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. I rifiuti assimilabili alle frazioni organico (fiori, piante, ecc.), plastica (imballaggi, cellophane, ecc.) e indifferenziato (ceri, vasi, ecc.) dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori dislocati all'interno delle aree cimiteriali.
4. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
5. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

Sez. IV - Servizio di raccolta differenziata – ambulanti

1. Gli ambulanti, alla fine dell'attività di vendita, dovranno provvedere alla pulizia dell'area di pertinenza differenziando ordinatamente, per tipologia:
 - a) la carta in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - b) gli imballaggi in plastica in sacchi semitrasparenti di adeguate dimensioni;
 - c) il Cartone deve essere adeguatamente piegato ed impilato;
 - d) gli scarti di natura organica dovranno essere depositati all'intero di contenitori in cartone ovvero cassette in plastica/legno;
 - e) i contenitori in vetro dovranno essere depositati all'intero di cartoni ovvero cassette in plastica/legno.
2. Al termine delle attività di vendita, i rifiuti, adeguatamente selezionati e accumulati, dovranno essere depositati dal produttore sulla pavimentazione stradale in corrispondenza dell'ultima area di vendita della giornata.

Sez. V - Servizio di raccolta differenziata – spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee ed eventi

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee ed eventi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli organizzatori sono tenuti ad avvisare il gestore tramite comunicazione scritta fatta pervenire all'ufficio competente con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi dall'inizio dell'evento.
3. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, con riferimento alla classificazione riportata nell' art.7 del presente regolamento.
4. Gli organizzatori sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
5. Ogni onere connesso al potenziamento e/o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, ricadrà sui gestori organizzatori dell'evento, i quali sono tenuti a prendere diretti accordi con il gestore.

Sez. VI - Servizio di raccolta differenziata – cantieri su aree pubbliche o private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.
4. Per quanto concerne i rifiuti prevalentemente differenziabili (cellophane, reggette, cartoni, legno, ecc.) e non (tubi, canaline, sacchi sporchi, ecc.), potranno richiedere un servizio a titolo oneroso al gestore, diversificato in relazione alla recuperabilità della frazione conferita.

Sez. VII - Servizio di raccolta differenziata – Locali, depositi, garage ed utenti dell'agro molfettese non serviti dalla raccolta porta a porta

1. Le utenze non domestiche appartenenti alle categorie sopra citate e le utenze residenti nell'agro molfettese non servite dalla raccolta porta a porta, potranno conferire i propri rifiuti correttamente differenziati, ad eccezione del secco residuo, presso i Centri Comunali di Raccolta presenti nel Comune di Molfetta (vedi "Isole ecologiche"). Le sole utenze domestiche ubicate nell'agro di Molfetta e non servite a domicilio, potranno conferire i propri rifiuti anche presso i "Nodi di raccolta".
2. La frazione indifferenziata (secco residuo) potrà essere conferita attraverso le modalità previste e opportunamente comunicate dal gestore.

Sez. VIII - Servizio di raccolta differenziata – Affissione manifesti, carico, scarico e trasporto merci e/o materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. I rifiuti potranno essere conferiti presso la sede del gestore, previo accordo con i responsabili i quali dirigeranno le operazioni di scarico in piena sicurezza.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Art. 26 - Servizio di raccolta differenziata – Centri di Raccolta Comunali (“Isole Ecologiche”) e Nodi di Raccolta per le case sparse

Sez. I – “Centri Comunali di Raccolta” (CCR) detti anche “Isole Ecologiche”

Capo I

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei Centri Comunali di Raccolta, detti anche “Isole Ecologiche”, presenti nel Comune di Molfetta disciplinando l’accesso a tali strutture e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla “Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.
2. La gestione dei CCR è assicurata dal gestore dei servizi di igiene urbana, secondo le modalità di cui al contratto di servizio.

Capo II - Accesso all’isola ecologica - Tipologie di rifiuti ammesse

1. Sono ammessi alla fruizione dell’area costituente la piattaforma ecologica, i cittadini residenti nel Comune di Molfetta titolari di utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo rifiuti.
2. I rifiuti che, ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 8 aprile 2008 come modificato dal decreto del medesimo Ministro del 13 maggio 2009, possono essere conferiti all’isola ecologica sono:
 - Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - Imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - Imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 - Imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
 - Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - Contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - I rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 - Abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 - Solventi (codice CER 20 01 13*)
 - Acidi (codice CER 20 01 14*)
 - Sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
 - Prodotti fotochimici (codice CER 20 01 17*)
 - Pesticidi (codice CER 20 01 19*)
 - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - Oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)

- Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 2001 26*)
 - Vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 289)
 - Detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
 - Detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
 - Farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
 - Rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
 - Rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 - Rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 - Sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 - Ingombranti (codice CER 20 03 07)
 - Cartucce toner esaurite (Codice CER 20 03 99)
 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
 - Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
 - Imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
 - Imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
 - Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
 - Filtri olio (codice CER 16 01 07*)
 - Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
 - Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER16 05 05)
 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
 - Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
 - Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
 - Terra e roccia (codice CER 20 02 02) altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20 01 08)
3. Non possono essere conferite alla piattaforma ecologica tipologie di rifiuti urbani differenti da quelli sopra elencati, nonché rifiuti misti, ancorché raccolti separatamente.

Capo III - Conferimento rifiuti ammessi

1. Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti urbani provenienti unicamente da utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo o giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive del mare.
2. Sono altresì ammessi al conferimento i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività artigianali, agricole, commerciali, muniti di autorizzazione al trasporto e formulario identificativo del rifiuto (FIR). Tra questi ultimi:
 - a) potranno essere conferiti gratuitamente rifiuti differenziati Carta e cartone (CER 200101), Plastica (CER 150102) e Vetro (CER 150107);
 - b) i rifiuti ingombranti (CER 200307) potranno essere conferiti previo pagamento del corrispettivo concordato con il gestore;
 - c) gli scarti vegetali provenienti da aziende agricole ed operatori dei servizi di manutenzione del verde potranno essere conferiti presso la stazione di trasbordo del gestore sita in C. da Coda di Volpe, secondo le modalità stabilite e al pagamento di un corrispettivo.

Capo IV - Modalità di conferimento

- 1) I soggetti autorizzati al conferimento gratuito di rifiuti presso l'isola ecologica sono:
 - privati cittadini residenti nel Comune di Molfetta;
 - privati cittadini, anche non residenti, iscritti a ruolo TARSU del Comune di Molfetta;
- 2) Gli utenti della piattaforma ecologica sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - conferire esclusivamente i rifiuti ammessi
 - conferire i rifiuti suddivisi per tipologia, in modo tale da non costituire intralcio in fase di scarico;
 - seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della piattaforma ecologica, nonché quelle riportate nella segnaletica.
3. Le operazioni di carico/scarico rifiuti all'interno del complesso sono di competenza esclusiva del personale addetto.
4. In nessun caso l'utente dovrà partecipare a tali operazioni ma, dovrà limitarsi a consegnare i propri rifiuti al personale presente presso il CCR, attenendosi quindi alle indicazioni fornite dal medesimo.
5. La sosta nelle vicinanze del CCR è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico.
6. Potrà essere consentita la consegna agli utenti che ne facciano richiesta di oggetti e materiali suscettibili al riuso (es. mobili dismessi, apparecchiature elettroniche, ecc.), secondo le modalità che verranno disciplinate mediante ordinanza sindacale.
7. Nella piattaforma non sono ammesse:
 - a. le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;

- b. le operazioni di smontaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- c. le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es. compostaggio degli scarti verdi).

Capo V - Dotazione attrezzature

1. Il CCR è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.
2. Il CCR è altresì fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia e cioè di contenitori idonei per lo stoccaggio per le tipologie di rifiuti ammessi.
3. Ogni contenitore collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

Capo VI - Gestione del CCR – Sicurezza degli operatori conduttore e degli utenti

1. Nel CCR è garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
2. Deve essere inoltre prevista la sorveglianza durante le ore di apertura.
3. Gli operatori preposti al servizio sono tenuti a compiere le operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi di trasporto dell'utenza nonché garantire il rispetto di tutte le norme previste nel presente regolamento e, pertanto, devono:
 - a. Verificare i requisiti di accesso per il conferimento dei rifiuti;
 - b. Effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione;
 - c. Annotare nell'apposito registro le generalità dell'utenza che conferisce i rifiuti nonché la tipologia ed il quantitativo di rifiuto conferito;
 - d. Negare l'assenso allo scarico per i rifiuti che non rientrano tra le tipologie ammesse;
 - e) regolare l'accesso dei veicoli dell'utenza;
 - e. Procedere alla pesatura dei rifiuti conferiti;
 - f. Rilasciare all'utente, ad avvenuto conferimento del rifiuto, idonea attestazione riportante la data del conferimento, la quantità e tipologia del rifiuto conferito;
 - g. Segnalare agli uffici aziendali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
4. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze il gestore è tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.
5. I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, una divisa fornita dal gestore, mantenuta in ordine e dovranno esibire un tesserino identificativo. Gli operatori dovranno altresì essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche.
6. Nei rapporti con gli utenti l'operatore dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia.

Capo VII - Assistenza agli utenti

1. L'operatore del CCR è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la sicurezza.
2. L'operatore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo più corretto le diverse tipologie di rifiuti ammessi, nonché ad assistere l'utente, qualora si renda necessario o utile.
3. Il conduttore è tenuto a svolgere direttamente le operazioni di collocazione nei contenitori specifici delle tipologie di rifiuti ammessi.
4. Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo punto (divieti), il conduttore è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della forza pubblica.

Capo VIII - Divieti

1. È vietato:
 - a. abbandonare all'esterno dell'Isola Ecologica qualsiasi tipologia di rifiuti;
 - b. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
 - c. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - d. occultare all'interno di altri materiali rifiuti o materiali non ammessi: il conferente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - e. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nell'isola ecologica;
 - f. effettuare la cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale.
2. È fatto divieto all'operatore, in caso di guasto agli impianti o alle infrastrutture di cui l'isola ecologica è dotata, di manometterli. Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati agli uffici del gestore competenti, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario.

Capo IX - Norme per la pulizia dell'area

1. L'area del CCR dovrà essere pulita da oggetti e materiali; nessun tipo di sostanza dovrà rimanere al di fuori degli appositi spazi.
2. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale del gestore preposto alla stazione ecologica.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui sopra, sarà punibile con una sanzione pecuniaria disciplinata dal presente regolamento.
4. Sono fatti salvi i diritti del gestore al risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difforni dalle normative previste dal presente Regolamento.
5. È, comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Capo X - Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, in materia di rifiuti, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Capo XI - Responsabilità

1. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il gestore medesimo ed il Comune di Molfetta da ogni responsabilità.

Capo XII - Incentivi

1. Il gestore, dando pratica attuazione agli indirizzi del Consiglio Comunale, promuove, nel territorio del Comune di Molfetta, la raccolta differenziata, prevedendo di concerto con l'Amministrazione Comunale, opportune forme di incentivazione, finalizzate al riconoscimento in favore degli utenti dei benefici previsti dagli atti comunali applicabili.
2. Alle utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo (con esclusione di qualsiasi altro tipo di utenza) sarà consegnata, a richiesta e gratuitamente, una tessera magnetica personalizzata di identificazione (ovvero altro idoneo dispositivo) da utilizzare per la quantificazione dei rifiuti differenziati consegnati e quindi dei benefici spettanti a ciascun utente. La quantificazione dei rifiuti correttamente conferiti avverrà contestualmente ai conferimenti medesimi.
3. Per ottenere la tessera magnetica è necessario sottoscrivere il modulo di richiesta disponibile presso l'Isola Ecologica; nel suddetto modulo è necessario indicare gli estremi della cartella esattoriale relativa all'abitazione principale. Non potrà essere richiesta più di una tessera magnetica per nucleo familiare.
4. L'uso della scheda magnetica è strettamente riservato ai componenti del nucleo familiare. Il gestore avrà facoltà di eseguire controlli casuali ai possessori.
5. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera magnetica è possibile richiederne un'altra. Il gestore avrà facoltà di richiedere il previo rimborso del costo della nuova tessera magnetica.
6. Qualora fosse accertato un utilizzo improprio della tessera magnetica o difforme dalle condizioni previste dal presente regolamento, il gestore avrà facoltà di sospendere senza alcun preavviso la raccolta a punti. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra è motivo di sospensione del servizio, ritiro della tessera magnetica con contestuale annullamento dei punti accumulati.
7. È espressamente vietato l'accaparramento dei materiali con conseguenze distorsive del meccanismo incentivante. Nel caso in cui il gestore venisse a conoscenza o accertasse direttamente tale violazione, oltre alla sospensione del servizio, deferirà il tutto all'autorità giudiziaria per le conseguenze di legge.
8. La durata della raccolta punti ha validità dal 1.1 al 31.12 di ciascun anno fatte salve diverse determinazioni del Comune di Molfetta. Alla fine di ogni anno solare, il gestore provvederà

a trasmettere i dati relativi a ciascuna utenza domestica all' Ufficio Tributi del Comune di Molfetta.

9. I benefici a favore degli utenti verranno stabiliti anno per anno dal Comune di Molfetta con idoneo atto formale.
10. Per ogni kg di materiale (pulito e selezionato) conferito in modo differenziato presso il CCR saranno assegnati i benefici, in favore dell'utente, che verranno stabiliti da provvedimento.

Sez. II - Nodi di Raccolta per le case sparse

Capo I

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei "Nodi di Raccolta" (NdR) da parte degli utenti, residenti nell'agro comunale, non serviti a domicilio. In particolare viene disciplinato l'accesso agli NdR medesimi e le modalità di conferimento dei rifiuti.
2. La gestione degli NdR è assicurata dal gestore dei servizi di igiene urbana.
3. Ciascun utente potrà accedere soltanto al Nodo di raccolta più vicino all'immobile di cui è conduttore, che verrà concordato con il gestore al momento della richiesta di abilitazione all'accesso, previo inserimento dell'utente in uno apposito elenco.
4. I rifiuti ammessi all'interno degli specifici contenitori ubicati nei nodi di raccolta sono:
 - Imballaggi in carta e cartone (contenitore bianco);
 - Imballaggi in plastica, metalli e tetrapak (contenitore giallo);
 - Imballaggi in vetro con esclusione di lastre (contenitore blu);
 - Rifiuti biodegradabili (organici) (contenitore marrone);
 - Rifiuti indifferenziati (contenitore arancione).

Capo II - Modalità di conferimento

1. Sono ammessi al conferimento gratuito i seguenti rifiuti urbani provenienti unicamente da utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo o giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico presenti nell'agro molfettese e non servite dalla raccolta porta a porta urbana.
2. Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - Conferire esclusivamente i rifiuti ammessi;
 - Conferire i rifiuti suddivisi per tipologia, in modo tale da non costituire intralcio in fase di scarico;
 - Seguire le indicazioni riportate nella segnaletica presente presso il NdR;
 - Le operazioni di carico/scarico rifiuti all'interno del complesso sono di competenza dell'utente. La sosta all'interno del complesso è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico.

Capo III - Orari e modalità di apertura

1. I nodi di raccolta saranno sempre attivi in quanto provvisti di sistema di apertura controllato degli accessi. Gli utenti registrati ed autorizzati dal gestore saranno dotati di chiave di accesso che permetterà l'apertura in entrata ed in uscita dal nodo. Il nodo sarà

videosorvegliato permanentemente e dotato di sistema di anti-intrusione e di segnalazione per eventuali anomalie del sistema.

Capo IV - Divieti

1. È vietato:

- a. abbandonare all'esterno dell'NdR qualsiasi tipologia di rifiuti;
- b. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
- c. introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli consentiti;
- d. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, e quant'altro presente nel nodo di raccolta.

Capo V - Responsabilità

1. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile agli stessi, sollevando in tal modo il gestore medesimo da ogni responsabilità.

Art. 27 Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226.
3. Le violazioni sotto elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7^{bis} del D.Lgs. n. 267/2000).
4. Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della Legge n. 689/1981.
5. Alla Giunta comunale è conferito l'onere di revisione biennale dell'importo delle sanzioni di cui tabella di seguito riportata.

VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE
Art. 5 – Mancata affissione della targa contenente il nome dell'Amministratore o del Condomino, il numero di iscrizione e il recapito telefonico;	50 - 150
Esposizione di contenitori in condizioni igieniche precarie/mancata pulizia periodica	25 - 150
Art. 6 – Mancata custodia in aree private dei contenitori assegnati e/o esposizione su suolo pubblico in orari e/o giorni diversi da quelli previsti dal calendario di raccolta.	50 - 300
Art. 8 – Mancato possesso di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e/o mancata raccolta delle deiezioni depositate sul suolo pubblico dal proprio animale da affezione	50 - 150
Art. 13 – Mancata osservanza del divieto di: <ol style="list-style-type: none"> a) gettare, versare e/o depositare su aree pubbliche e private ad uso pubblico nonché nelle aree mercatali, su superfici acquee, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, spiagge e cigli delle strade qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e/o liquido ed in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; b) cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori; c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti; d) combustione illecita o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, sia in area privata, che in area pubblica; e) introdurre rifiuti all'interno di caditoie stradali e/o pozzetti; f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari; g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, carta o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); h) conferire rifiuti speciali (barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani; i) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio di igiene pubblica; j) immissione di rifiuti all'interno dei contenitori non contenuti in appositi involucri 	100 - 300

<p>protettivi;</p> <p>k) abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori;</p> <p>l) immettere nei contenitori residui liquidi;</p> <p>m) introdurre materiali accesi o incandescenti;</p> <p>n) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione;</p> <p>o) utilizzo di sacchetti non semi-trasparenti;</p> <p>p) introduzione di materiale non conforme rispetto alla frazione conferita;</p> <p>q) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;</p> <p>r) intralciare o ritardare le operazioni degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;</p> <p>s) esposizione dei contenitori in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale;</p> <p>– Mancata osservanza dell’obbligo di:</p> <p>a) provvedere alla rimozione dei rifiuti che dovessero uscire dai sacchetti a perdere esposti in caso di rottura accidentale, nonché alla pulizia dell’area imbrattata da tali rifiuti;</p> <p>b) esporre i rifiuti nel modo più adeguato a prevenire la dispersione ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;</p> <p>c) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica nei giorni e negli orari prefissati;</p> <p>d) tenere i sacchi sempre ben chiusi, collocati all’interno di contenitori rigidi in dotazione;</p> <p>e) conferire i rifiuti nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta esternamente nei pressi dell’abitazione o dell’esercizio del conferitore;</p> <p>f) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi;</p> <p>g) custodire i contenitori per la raccolta su suolo privato ed esporli secondo giorni e modalità descritte dal gestore;</p> <p>h) recintare ed a mascherare l’area ottenuta in concessione per la detenzione dei contenitori, in modo tale da ridurre l’impatto visivo;</p> <p>j) per i proprietari o titolari di diritti reali su terreni incolti di mantenerli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.</p>	
<p>Art. 14 – Raccolta rifiuti da parte di soggetti terzi:</p> <p>A.a) mancata consegna scheda di comunicazione all’Ente della tipologia di rifiuto assimilato che si intende affidare a soggetto terzo;</p> <p>A.b) mancato invio comunicazioni periodiche intese a monitorare la produzione dei rifiuti in questione ed il relativo avvio ad effettivo recupero;</p> <p>A.c) utilizzo contenitori ricevuti in dotazione dal Comune per il conferimento di rifiuti destinati a soggetti terzi;</p> <p>A.d) mancata trasmissione IV copia dei FIR relativi a rifiuti conferiti direttamente a ditte diverse dal gestore comunale del servizio;</p> <p>B.a) mancata registrazione all’anagrafe comunale dei Trasportatori Ambientali;</p> <p>B.b) mancata sottoscrizione contratto di servizio con il Trasportatore Ambientale per ogni frazione di rifiuto da conferire ovvero mancato deposito all’Ente della scheda riepilogativa;</p> <p>B.c) prelievo di rifiuti da contenitori di proprietà del gestore servizi igiene urbana;</p>	150 - 450
<p>Art. 15 – Raccolta differenziata del vetro:</p> <p>a) mancato conferimento mediante utilizzo del mastello (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio) assegnati;</p> <p>b) mancata collocazione della frazione in sacco da inserire nel mastello/contenitore carrellato;</p> <p>c) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista;</p> <p>d) mancato svuotamento dei contenitori in vetro conferiti;</p>	50 - 300

<p>Art. 16 – Raccolta differenziata di plastica e metalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancato conferimento mediante utilizzo delle buste semitrasparenti (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio); b) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista; c) conferimento rifiuti in plastica diversi dagli imballaggi; 	50 - 300
<p>Art. 17 – Raccolta differenziata di carta, cartone e tetrapak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancato conferimento mediante utilizzo del mastello (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio) assegnati; b) mancata collocazione della frazione in sacco da inserire nel mastello/contenitore carrellato; c) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista; 	50 - 300
<p>Art. 18 – Raccolta differenziata rifiuti organici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancato conferimento mediante utilizzo del mastello (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio) assegnati; b) mancata collocazione della frazione in sacco da inserire nel mastello/contenitore carrellato; c) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista; d) conferimento sfalci di potatura voluminosi ovvero rifiuti vegetali costituiti da terra e manto erboso dismesso su aree pubbliche 	50 - 300
<p>Art. 19 – Raccolta rifiuti indifferenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancato conferimento mediante utilizzo del mastello (utenza domestica e non) ovvero del contenitore carrellato (condominio) assegnati; b) mancata collocazione della frazione in sacco da inserire nel mastello/contenitore carrellato; c) collocazione del rifiuto in giorno che non prevede la raccolta ovvero fuori dalla fascia oraria prevista; d) conferimento di rifiuti riciclabili all'interno della frazione indifferenziata; e) mancato conferimento di pannolini/pannoloni mediante utilizzo del mastello assegnato; 	50 - 300
<p>Art. 20 – Raccolta differenziata di abiti usati e calzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conferimento, all'interno degli appositi contenitori stradali, di rifiuti diversi da tessili, calzature e cuoio di origine domestica ovvero conferimento di tale tipologia di rifiuti insudiciati, contenuti in imballaggi, contenenti parti metalliche o plastiche asportabili; 	50 - 300
<p>Art. 21 – Raccolta differenziata di beni durevoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbandono di beni ingombranti e/o durevoli assimilati; 	80 - 500
<p>Art. 22 – Raccolta differenziata di pneumatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbandono di pneumatici; 	80 - 500
<p>Art. 23 – Raccolta differenziata di pneumatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbandono di inerti da demolizione o scavo; 	80 - 500
<p>Art. 24 – Raccolta differenziata di rifiuti urbani particolari e/o potenzialmente pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conferimento di batterie nei contenitori destinati alla raccolta porta a porta; b) conferimento di medicinali nei contenitori destinati alla raccolta porta a porta; c) conferimento di cartucce toner esaurite nei contenitori destinati alla raccolta porta a porta e/o su aree pubbliche; d) conferimento di olii vegetali ovvero olii minerali e/o filtri esausti nei contenitori destinati alla raccolta porta a porta; 	80 - 500
<p>Art. 25 – Mancata pulizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle aree assegnate all'interno del mercato settimanale e su aree di vendita comunque assegnate o utilizzate da venditori ambulanti e/o mancata differenziazione o confezionamento dei rifiuti prodotti; b) delle aree occupate da spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee ed eventi; c) delle aree pubbliche o di uso pubblico interessate da attività di costruzione, 	150 - 450

<p>rifacimento, ristrutturazione e/o manutenzione di fabbricati e opere in genere; d) delle aree pubbliche o di uso pubblico interessate da operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, di materiali o affissione di manifesti;</p>	
<p>Art. 26 – Isola Ecologica e Nodi di raccolta per le Case Sparse: a) abbandono di rifiuti all'esterno e/o fuori dagli appositi contenitori e/o spazi; b) introduzione di tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; c) occultamento all'interno di altri materiali di rifiuti o materiali non ammessi; d) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nell'isola ecologica; e) cernita, recupero e/o vendita a terzi di qualsiasi tipo di materiale conferito presso l'isola ecologica.</p>	<p>150 - 450</p>

ALLEGATO N. 1
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI
- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI -

Il / La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ nella qualità di _____
della ditta _____, con sede in _____,
via _____ n. _____, ai sensi del paragrafo A) dell'art. 1
del Regolamento Comunale per la Raccolta Porta a Porta dei Rifiuti, COMUNICA di Volersi
avvalere della ditta _____, con sede in _____,
via _____ n. _____, per il ritiro e l'avvio a recupero dei
seguenti rifiuti recuperabili, nelle quantità volta per volta indicate:

- a) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____
- b) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____
- c) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____
- d) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____
- e) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____

SI IMPEGNA a richiedere alla ditta citata l'emissione di regolare formulario per ciascun prelievo di rifiuti ed a trasmettere mensilmente al Comune di Molfetta ed al gestore dei servizi di igiene urbana:

- 1) copia della "IV copia" di ciascuno dei formulari che verranno rilasciati per il ritiro dei rifiuti in questione;
- 2) tabella riepilogativa delle tipologie e delle quantità dei rifiuti recuperabili ritirati da soggetti diversi dal gestore dei servizi di igiene urbana, con indicazione del/i trasportatore/i e degli impianti destinatari dei rifiuti;

SI IMPEGNA ALTRESI' a fornire al Comune e/o al Gestore dei servizi di igiene urbana tutte le informazioni che, in relazione al ritiro da parte di terzi di rifiuti recuperabili ed al loro effettivo avvio a recupero, verranno richieste.

Molfetta, _____

Per la ditta _____

ALLEGATO N. 2
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI
– OBBLIGHI DEI TRASPORTATORI DI RIFIUTI –

Il / La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ nella qualità di _____

della ditta _____, con sede in _____,

via _____ n. _____, ai sensi del paragrafo C) dell'art. 1

del Regolamento Comunale per la Raccolta Porta a Porta dei Rifiuti,

CHIEDE DI ISCRIVERSI all'ANAGRAFE dei TRASPORTATORI AMBIENTALI ed all'uopo trasmette copia della propria iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

COMUNICA di aver sottoscritto con la ditta _____, con sede in _____, via _____ n. _____,

un contratto avente per oggetto per il ritiro e l'avvio a recupero dei seguenti rifiuti recuperabili, nelle quantità volta per volta indicate:

- a) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____
- b) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____
- c) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____
- d) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____
- e) Descrizione: _____ CER _____ t/mese _____

SI IMPEGNA ad emettere regolare FIR per ciascun prelievo di rifiuti ed a trasmettere mensilmente al Comune di Molfetta ed al Gestore dei servizi di igiene urbana:

- 1) copia della "Il copia" di ciascuno dei formulari che verranno rilasciati per il ritiro dei rifiuti in questione;
- 2) tabella riepilogativa delle tipologie e delle quantità dei rifiuti recuperabili ritirati con indicazione degli impianti destinatari dei rifiuti;

SI IMPEGNA ALTRESI' a fornire al Comune e/o al gestore dei servizi di igiene urbana tutte le informazioni che, in relazione al ritiro da parte di terzi di rifiuti recuperabili ed al loro effettivo avvio a recupero, verranno richieste.

Molfetta, _____

Per la ditta _____